

Numero 296 del 24/08/2021 **Registro Unico di Segreteria**
Numero di Settore 89 del 24/08/2021

OGGETTO: Artt. 65 e 66 Legge 23.12.1998 N.448 e successive modificazioni - Concessione assegno di Maternità e assegno ai Nuclei Familiari con almeno tre figli minori- annualità 2021

IL RESPONSABILE

VISTI:

il T.U. delle Leggi sull'Ordinamento delle Autonomie Locali, 18.8.2000 N.267;
lo Statuto del Comune in vigore;
gli artt. 65 e 66 della Legge 23.12.1998 n.448, modificati dall'art.80 della Legge 388/00, che prevede la titolarità concessiva degli assegni in capo ai Comuni;
l'assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori di cui all'art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 che è concesso dal Comune secondo quanto disposto dal Capo IV del D.P.C.M. n. 452/2000, e che l'INPS, in conformità con quanto disposto dall'art. 20 del citato D.P.C.M., provvede, attraverso le proprie strutture, al pagamento degli assegni concessi dai Comuni;
l'assegno di maternità di base di cui all'art.74 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n.151 che è concesso dal Comune secondo quanto disposto dal Capo IV del D.P.C.M. 452/2000, e che l'INPS, in conformità con quanto disposto dall'art. 20 del citato DPCM, provvede, attraverso le proprie strutture, al pagamento degli assegni concessi dai comuni;
il Decreto Legislativo 21.12.2000 n. 452 e s.m.i., in particolare l'art. 16: "Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell'art. 49 della legge 23/12/1999, n. 488, e degli artt. 65 e 66 della L. 23/12/1998, n. 448, modificato dai D.M. n. 337/2001 e n. 34/2002 che prevede all'art. 10, comma 2, la concessione dell'assegno di maternità anche alle donne cittadine comunitarie o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 286/98, come modificato dalla legge 30 luglio 2002 n. 189;
il D.Lgs n. 3/2007 con il quale la "carta di soggiorno" per gli stranieri di cui all'art. 9 del D.lgs. 286/98 è stata sostituita dal "permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo";
la circolare INPS n. 35 del 09/03/2010 avente ad oggetto: "Assegno di maternità di base concesso dai Comuni - titoli di soggiorno validi per la concessione dell'assegno";
l'art. 5, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214 che ha previsto una revisione delle modalità di determinazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
l' art. 13 della legge n. 97 del 06/08/2013 di modifica ed integrazione all'art. 65, comma 1 della legge 23/12/1998, n. 448;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5/12/2013, n. 159 che in attuazione del suindicato art. 5 ha riformato la disciplina previgente (decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e DPCM 7 maggio 1999, n. 221);
la circolare dell'INPS n. 171 del 18/12/2014 avente ad oggetto: "*Riforma ISEE. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 05/12/2013 n. 159*";

ATTESO:

che sono state pubblicate, sulla **Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 36 del 12 febbraio 2021**, le rivalutazioni, per l'anno **2021**, della misura e dei requisiti economici dell'assegno per il nucleo familiare numeroso e dell'assegno di maternità. La variazione nella media 2020 dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato con le esclusioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 81, da applicarsi per l'anno 2020 ai sensi dell'art. 13, comma 4, del decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (assegno al nucleo familiare numeroso e assegno di maternità) è pari allo - 0.3 per cento (comunicato ufficiale dell'ISTAT del 18 gennaio 2021);

che con circolare n. 31 del 25.02.2020 sono stati comunicati gli importi delle prestazioni in parola e i limiti di reddito validi per l'anno 2020;

che con circolare n. 36 del 24.02.2021 sono stati comunicati gli importi delle prestazioni in parola e i limiti di reddito validi per il 2021;

che nell'ambito delle competenze demandate ai Comuni dalla richiamata normativa disciplinante il riconoscimento degli assegni in parola, questo Comune ha curato l'iter del procedimento e previa debita informativa sui legiferati benefici previdenziali resa alla cittadinanza, ha provveduto all'acquisizione ed istruttoria delle domande tutte corredate della necessaria documentazione;

VERIFICATA, nei termini e modi prescritti dalla Legge, la sussistenza dei requisiti e condizioni necessari per beneficiare delle richiamate prestazioni sociali riferite all'anno 2021;

VISTI i valori Isee calcolati in base al DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 dei nuclei familiari per le richieste di prestazioni agevolate in parola;

ACCERTATO che sussistono tutti i requisiti richiesti dalla legge per la concessione dei benefici in capo ai/alle richiedenti l'assegno di maternità e l'assegno per il nucleo familiare;

RITENUTO di dover concedere gli assegni di cui trattasi agli aventi diritto nelle risultanze dell'allegato elenco recante a fianco di ciascun nominativo il periodo riconosciuto in riferimento all'anno 2021 e l'indicazione dell'equivalente importo da erogare;

DETERMINA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

DI CONCEDERE gli assegni per maternità e per nuclei familiari con almeno tre figli minori, riconosciuti quali prestazioni sociali agevolate dagli artt. 65 e 66 della Legge 23.12.1998, N.448 e successive modificazioni, ai richiedenti le prestazioni ammessi al beneficio di cui all'allegato elenco, parte integrante della presente determina, con indicazione a fianco di ciascun nominativo dell'importo rapportato al periodo maturato nell'anno 2021;

DI DARE ATTO che i dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei benefici di cui al presente provvedimento, sono escluse dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 4 del D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013;

DI DARE ATTO che il presente atto non comporta impegno di spesa da parte di questo Ente, in quanto il pagamento sarà effettuato direttamente dell'INPS, su finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e su disposizione di questo ente;

DI TRASMETTERE i dati necessari all'INPS per i conseguenti adempimenti di competenza, secondo le modalità prescritte dall'art. 7 del D.M. 15 luglio 1999 n. 306;

DI DISPORRE la pubblicazione all'albo pretorio comunale ai fini di pubblicità-notizia per quindici giorni consecutivi;

DI TRASMETTERE, per l'esecutività, la presente al responsabile del settore finanze e tributi per gli adempimenti di cui agli artt. 62 e 63 del R.C. di Organizzazione degli Uffici e del Personale;

DI DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 62 del R.C. di Organizzazione degli Uffici e del Personale, la sottoscrizione della presente determinazione, vale, altresì, parere favorevole di regolarità tecnica e di legittimità.

Il Responsabile del Settore
f.to Avv. Arianna Vallone

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. **718** del Registro

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente, ai soli fini di pubblicità – notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal **24/08/2021**.

Venafro, li 24/08/2021

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Venafro, li 24/08/2021

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Elisa ESPOSITO